



Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato sulla nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e dei relativi Presidente e Vice Presidente.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea ordinaria di A2A S.p.A. ("A2A") convocata per il giorno 29 maggio 2012, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 2012, viene a scadere il Consiglio di Sorveglianza nominato in data 3 giugno 2009.

Siete, pertanto, invitati a procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e dei relativi Presidente e Vice Presidente secondo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 dello statuto sociale vigente di A2A, di seguito riportati:

"ARTICOLO 16

- 1. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 (quindici) membri, fra i quali un Presidente ed un Vice Presidente, nominati secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e seguenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile.*
- 2. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.*
- 3. I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 e 4-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono essere eletti consiglieri di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.*
- 4. Almeno 2 (due) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell'apposito registro.*
- 5. Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina. Il Consiglio di Sorveglianza stabilisce, sentito il Comitato Remunerazione, i compensi per i consiglieri di sorveglianza investiti dallo statuto o dal Consiglio di Sorveglianza medesimo di particolari cariche, poteri o funzioni.*

ARTICOLO 17

- 1. All'elezione dell'intero Consiglio di Sorveglianza si procederà sulla base del voto di lista disciplinato, quanto a modalità e criteri per la presentazione delle liste, dall'articolo 18.*
- 2. La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza in applicazione del voto di lista di cui al presente articolo 17 avviene secondo quanto di seguito disposto:*
 - (i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 12 (dodici) componenti del Consiglio di*

Sorveglianza;

- (ii) *per la nomina dei restanti 3 (tre) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al punto (i) del presente paragrafo, e che non siano collegate neppure indirettamente secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al punto (i) del presente paragrafo, verranno divisi, successivamente, per 1 (uno), 2 (due) e 3 (tre). I quozienti così ottenuti per ciascuna lista vengono assegnati ai primi 3 (tre) candidati di ciascuna di esse. I candidati di tutte le liste vengono dunque collocati in un'unica graduatoria, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risultano eletti alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza i 3 (tre) candidati cui è stato assegnato il quoziente più elevato.*

3. In deroga a quanto stabilito nel paragrafo che precede, ove ad esito della votazione delle liste, la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito un numero di voti pari o superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (i) *dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 9 (nove) componenti del Consiglio di Sorveglianza;*
- (ii) *dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti i restanti 6 (sei) componenti.*

4. Per il caso in cui vi siano più di 2 (due) liste che hanno ottenuto un numero di voti pari o superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, si procede a nuova votazione. Ad esito della stessa trova comunque applicazione il precedente paragrafo 3.

5. In caso di elezione del Consiglio di Sorveglianza secondo la procedura di cui al presente articolo 17, sono nominati Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente, il primo ed il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti abbia ottenuto voti pari ad almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, il Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza saranno tratti, rispettivamente, dalla prima e seconda lista per numero di voti ottenuti.

6. Fermo quanto precede, nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza non siano stati nominati secondo il presente articolo 17, tale o tali componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti dall'assemblea con la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 18

1. La presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza è disciplinata dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dalle disposizioni che seguono.

2. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione delle liste complessivamente titolari (i) di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero (ii) di una quota di partecipazione almeno pari a quella richiesta ai sensi dell'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa normativa regolamentare per la presentazione di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di società di corrispondente capitalizzazione, laddove tale quota di partecipazione sia inferiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

3. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di almeno 2 (due) candidati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza.

4. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

5. *Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, si applicherà quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente¹.*

6. *Le liste devono essere corredate:*

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società;*
- b) da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia, dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con tali soggetti;*
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla loro accettazione della candidatura.*

7. *La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.*

8. *In caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.*

9. *Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa, o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Con la medesima maggioranza l'assemblea provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza.*

10. *Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del Consiglio di Sorveglianza decade dalla carica.”.*

Vi invitiamo, quindi, ad assumere le determinazioni in merito alla nomina dei Componenti del Consiglio di Sorveglianza e dei relativi Presidente e Vice Presidente.

Milano, 23 marzo 2012

Il Consiglio di Gestione

¹ E cioè, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la soglia per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà, ossia nella fattispecie allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.